

COMUNE DI BARBONA

STATUTO

Approvato con deliberazioni C.C. n. 14 del 6 agosto 2001, n. 21 del 28 settembre 2001 e n. 25 del 29 ottobre 2001, CO.RE.CO. prot. 6021, 7969 e 7970 del 15 novembre 2001, seduta dell'8 novembre 2001.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 20 novembre 2001
Esecutivo dal 21 dicembre 2001.

titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Poteri e funzioni

- 1) Il comune di Barbona rappresenta le comunità di Barbona capoluogo e Lusìa Frazione di Barbona. E' ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.
- 2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
- 3) Il comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.

Art. 2 Territorio e Stemma

- 1) Il comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite d'efficacia dei propri provvedimenti. Il comune si estende su una superficie territoriale di Kmq. 8.5 e confina a Nord e ad Est con il Comune di Vescovana, ad Ovest con il Comune di Sant'Urbano e a Sud con il Comune di Lusìa (RO);
- 2) La sede del Comune è in Lusìa di Barbona;
- 3) Il Comune denomina le vie, località e le frazioni.
- 4) Il Comune ha un proprio stemma del quale disciplina l'uso nonché i casi di concessione in uso ad enti ed associazioni operanti nel territorio.
- 5) Lo stemma è rappresentato da tre spighe di grano d'oro su sfondo azzurro poste in banda legate dallo stesso alla bordatura dorata.

Art. 3 Autonomia e partecipazione

- 1) Il comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
- 2) A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità. Il comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio.

Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3) Il comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, unione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art.4 Servizi sociali

1) Il comune, nel quadro della sicurezza e dei servizi sociali, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro sia in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2) Promuove, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3) Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psicofisico del cittadino e a tale scopo:

- incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico-amatoriale;

- favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;

- promuove la creazione e la valorizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4) Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamento diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi sociosanitari integrati.

5) Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla regione o alla provincia, alla promozione, al mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del comune.

6) Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; assicura, nei limiti delle disponibilità finanziarie, servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.

Art.5 Sviluppo economico

1) Il comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.

3) Predisporre aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

4) Promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

5) Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

6) Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Art.6 Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1) Il comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
- 2) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura e della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto fra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
- 3) Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
- 4) Concorre ad organizzare all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.
- 5) Promuove e coordina, anche d'intesa con la provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.
- 6) Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle Associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Art. 7 Limite alle funzioni

- 1) Il comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non siano espressamente riservate ad altri soggetti, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

Art. 8 L'attività amministrativa

- 1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.
- 2) Sono previste forme e istituti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
- 3) Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 9 Programmazione

- 1) Il comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
- 2) Prevede ed assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
- 3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4) Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 10 *L'informazione*

- 1) Il comune riconosce l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
- 2) Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
- 3) Attua ed assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini singoli e/o associati.

Titolo II

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I

Art. 11 *Organi*

Sono organi di governo del comune:

- a) il consiglio comunale;
- b) la giunta comunale;
- c) il sindaco.

Capo II

Art. 12 *Il consiglio comunale*

- 1) Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo.
- 2) E' organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 4) Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 13 *Attribuzioni del consiglio e linee programmatiche di mandato*

- 1) Il Consiglio Comunale ha competenza sugli atti attribuitigli dall'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 2) Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
- 3) Entro il trenta settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori comunali. E' facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri e del Consiglio comunale, proporre al consiglio comunale le modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 14 *Elezioni e durata*

- 1) Il consiglio comunale è eletto secondo le norme di legge.
- 2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al consiglio stesso.

4) Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:

- le variazioni di bilancio ritenute urgenti compresa la ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla giunta comunale,
- i piani economico-finanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;
- modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal Co.re.co. su deliberazioni già adottate dal consiglio comunale;
- provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal prefetto;
- ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

Art. 15 Prerogative dei consiglieri comunali

- 1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
- 2) Essi rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
- 3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
- 4) Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
- 5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
- 6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
- 7) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
- 8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 9) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.
- 10) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
- 11) Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
- 12) A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il comune.
- 13) Il comune solleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato. Il Comune deve al riguardo sottoscrivere apposita polizza assicurativa per dare copertura al rischio.
- 14) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
- 15) Ciascun consigliere, che non sia residente nel territorio comunale, è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti. Diversamente e comunque fino

all'indicazione del domicilio anzidetto il consigliere non residente nel comune si intende per la carica domiciliato nella sede municipale ed eventuali avvisi/notifiche sono ivi depositati a disposizione dell'interessato.

16) Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

17) Il consiglio comunale può stabilire che il gettone di presenza sia trasformato in indennità di funzione.

Alt. 16 Cessazione dalla carica di consigliere

1) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2) I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. A tale riguardo il Sindaco provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data del ricevimento.

3) Scaduto il termine indicato nella comunicazione al consigliere ai sensi del comma precedente, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

6) Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'alt. 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga.

Art. 17 Convocazione del consiglio comunale

1) Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2) Esso può essere convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

3) Termini di convocazione:

il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno quattro giorni liberi prima della seduta, ovvero tre giorni liberi se straordinaria.

Nel caso di convocazione d'urgenza il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è di ventiquattro ore prima della seduta.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

Art. 18 Adunanze e deliberazioni

- 1) Numero legale: la seduta deve ritenersi valida quando siano presenti almeno sette consiglieri, se in prima convocazione, almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente in seconda convocazione.
- 2) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.
- 3) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 4) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
- 5) Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
- 6) Alle sedute del consiglio comunale partecipano di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti ed eventualmente gli assessori non facenti parte del Consiglio.
- 7) Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
- 8) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 19 Regolamento interno

- 1) Le norme relative al funzionamento del consiglio comunale possono essere contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, in regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

Art. 20 Commissioni consiliari

1) Il consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, determinandone il numero dei componenti e le competenze. Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati, proporzionalmente, tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

Capo III

Art. 21 La giunta comunale

- 1) La giunta comunale è l'organo di governo del comune con competenza generale.
- 2) Esercita funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 22 Attribuzioni della giunta

- 1) La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
 - a) La giunta è convocata dal sindaco che la presiede.
 - b) In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la giunta è convocata e presieduta dal vice sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano per età.
 - c) La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2) Spetta alla giunta:

- a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio, salvo che non sia di competenza del Segretario o dei dirigenti;
- b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno quindici giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio al fine di permettere la visione a consiglieri e cittadini. Dell'avvenuto deposito è data notizia ai consiglieri mediante lettera raccomandata o notifica;
- c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
- d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e sullo stato giuridico; approvare le dotazioni organiche e le relative variazioni e indicare gli indirizzi a cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi per l'assunzione del personale;
- e) deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dalla legge;
- f) deliberare degli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;
- g) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
- h) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera g) gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- i) deliberare, previo parere favorevole del consiglio comunale, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- j) deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi, salvo che tali competenze non siano riservate ai responsabili dei servizi;
- k) attuare le deliberazioni adottate dal consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- l) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, nominare i legali per la difesa e l'assistenza dell'Ente nelle controversie in cui sia partecipe.

Art. 23 *Composizione della giunta*

1) La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da due assessori tra cui il vice sindaco nominati dal sindaco fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Il sindaco, ravvisatane la necessità anche solo per periodi di tempo determinato, può aumentare fino a quattro il numero degli assessori.

La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

2) Non possono far parte della giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

Art. 24 *Elezione del sindaco e della giunta*

1) Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2) Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. La discussione sulla comunicazione del sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione dell'assessore

dimissionario o revocato deve avvenire entro venti giorni, dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

4) Le adunanze sono convocate dal sindaco, anche informalmente, o in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal vice sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore più anziano di età.

Art.25 Attività e funzionamento della giunta

1) La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 24 funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.

3) Il sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco al fine di assicurare la sostituzione del sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

4) In mancanza del sindaco o del vice sindaco svolge le relative funzioni l'assessore all'uopo delegato o, in mancanza di delega, all'assessore più anziano di età.

5) La giunta comunale risponde del proprio operato al consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 26 Adunanze e deliberazioni di Giunta

1) La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2) Le sedute della giunta non sono pubbliche.

3) Alle sedute della giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del sindaco o su motivata richiesta dello stesso la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.

4) Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5) Il segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al presidente della seduta.

Art. 27 Mozione di sfiducia

1) Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del sindaco.

2) Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (cifra arrotondata aritmeticamente all'unità superiore) dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto.

Art.28

Dimissioni-Decadenza-Decesso-Sospensione-Rimozione o Impedimento del sindaco

1) Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.

Art.29 Funzioni e competenze del Sindaco

- 1) Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune. Egli rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Al sindaco in particolare spetta:
- a) Convocare e presiedere il consiglio e la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
 - b) Rappresentare l'ente anche in giudizio;
 - c) Promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
 - d) Coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;
 - e) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
 - f) Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - g) Coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - h) Provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - i) Convoca i comizi per i referendum comunali;
 - j) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite da regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;
 - k) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati dalla legge;
 - l) Attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento relativo, nel rispetto dei principi vigenti;
 - m) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
 - n) Promuove gli accordi di programma;
 - o) Attribuisce le funzioni di messo comunale ai dipendenti in possesso dei prescritti requisiti;
 - p) Emanava le ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della normativa vigente. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti;
 - r) Può assumere in proprio, o attribuire agli assessori, nel rispetto della legge 388 del 2000, compiti e funzioni di gestione nell'interesse dell'Ente.

Art. 30 Altre attribuzioni

- 1) Il sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
- a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
 - b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - e) Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- 2) Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali all'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 3) In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e

dei servizi pubblici e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 31 *Giuramento e distintivo*

- 1) Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.
- 2) Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

Art. 32 *Vicesindaco*

- 1) Il vicesindaco è designato dal sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della giunta.
- 2) Sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi della legge.
- 3) In mancanza del vicesindaco esercita le relative funzioni l'assessore delegato o, in mancanza di delega, l'assessore più anziano di età.
- 4) Se vicesindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza del sindaco sarà assunta dal consigliere anziano.

titolo III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 *Istituti*

- 1) Sono istituti di partecipazione;
 - a) L'iniziativa popolare;
 - b) Gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) Il referendum consultivo;
 - d) La partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;

Capo II

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 34 *L'iniziativa popolare*

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
3. Le proposte articolate, sono sottoposte all'esame del consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione.
4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta, a seconda della loro competenza.

5. Il regolamento del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Art. 35 Organismi di partecipazione e consultazione

- 1) Il comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione
- 2) Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Capo III

Art.36 Referendum

- 1) Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi su determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
- 2) È indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra, quando lo richiedano due quinti degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione alla data del 31.12. dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta.
- 3) Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito dello stesso è favorevole se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
- 4) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum se questo ha superato le soglie indicate al comma precedente.
- 5) Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art.37 Limiti al referendum

- 1) Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di regolamento del consiglio comunale.
- 2) Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
- 3) Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.
- 4) Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo.

CapoIV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38 Diritto di partecipazione

- 1) Il comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
- 2) Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente

individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3) I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 39 Comunicazione

1) Il comune e gli enti ed aziende dipendenti, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 40 Accordi - Recessi - Controversie

1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 38 senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2) Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 41 Limiti al diritto di partecipazione

1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2) Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 42 Associazionismo - Albo delle associazioni

1) Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti o operanti sul proprio territorio.

2) A tale scopo istituisce l'albo delle associazioni del Comune di Barbona. Possono essere iscritte all'albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Capo V

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

Art. 43 Diritto di accesso

- 1) Il comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.
- 2) Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
- 4) Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
- 5) Il comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 44 Limiti al diritto di accesso

- 1) Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
- Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 45 Diritto all'informazione

- 1) Gli atti amministrativi sono pubblici.
- 2) Nell'ambito dei principi generali fissati dalle precedenti disposizioni, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendendo effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

titolo IV

**MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

Capo I

Art. 46 Modifiche territoriali

Il comune, nelle forme previste dalla legge regionale e nel rispetto della costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione o l'unione con altri comuni contigui.

titolo V

ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 47 *Principi generali amministrativi*

1) L'attività amministrativa e regolamentare del comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 9 del presente Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale (salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1 lettera *r*), per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici.
- d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, il comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 48 *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili di servizi e al personale dipendente dall'amministrazione comunale (salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1 lettera *r*). I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati tenuto conto delle esigenze dei cittadini.

2) I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.

3) All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.

4) Il nucleo di valutazione esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 49 *Segretario comunale*

1) Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco:

- Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della giunta, del consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
- Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e, ove

richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;

- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- Roga i contratti del comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del comune;
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- Svolge funzioni di direttore generale se conferitagli dal sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona estema agli enti interessati;
- Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;
- Partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
- Coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
- Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;
- Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto dai regolamenti;
- Sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti.

Art.50 Direttore generale

1) Il direttore generale se nominato dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 51 Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

1) Ai responsabili apicali, nominati con decreto del sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal consiglio comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- agli stessi sono attribuiti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio.

2) È pure compito dei responsabili apicali:

- esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;
- adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
- svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti;

- ove il comune si avvalga della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica con contratti di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato (come previsto dall'art. 110 del D.Leg.vo n. 267/2000), di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

Art. 52 Diritti e doveri dei dipendenti

- 1) I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Capo III SERVIZI PUBBLICI

Art. 53 Forme di gestione

- 1) Il comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal comune, qualora il consiglio comunale ritenga opportuno in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del TUEL n. 267/2000

titolo VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 54 Demanio e patrimonio

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Il comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 55 Tributi comunali

- 1) Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle

tasse e delle tariffe.

Art. 56 Entrate del comune

1) Le entrate del comune sono costituite:

- a) da entrate proprie;
 - b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - e) da tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) da trasferimenti erariali;
 - e) da trasferimenti regionali;
 - f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) da risorse per investimenti;
 - h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
 - l) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
- 2) Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

Art. 57 Bilancio e programmazione

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge.
- 2) Almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio Comunale, la Giunta propone ai consiglieri il bilancio di previsione e i relativi allegati, depositando gli atti presso la segreteria comunale. Da tale data i consiglieri, possono, entro sei giorni presentare emendamenti per iscritto.
- 3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.
- 4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 5) Il consiglio comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi stabiliti dalle leggi.
- 6) Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
- 7) I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del "budget" assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 8) Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta o al consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile, da parte del servizio finanziario secondo le disposizioni dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
- 9) Nei casi di provvedimenti del consiglio o della giunta comportanti impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art.58 Rendiconto di gestione

- 1) Entro il termine di venti giorni dalla data prevista per la convocazione del Consiglio Comunale che deve approvare il rendiconto di gestione, la Giunta predispone il rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario dell'anno precedente, con i relativi allegati, depositando la documentazione presso l'ufficio di segreteria comunale.

- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante il rendiconto di cui all'art. 227 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.
- 3) Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 4) Al rendiconto di gestione è allegata, altresì, la relazione del revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) Il consiglio comunale entro il 30 giugno delibera il rendiconto di gestione.
- 6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del comune ad esso allegati.

Art. 59 *Revisore dei conti*

- 1) Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, un revisore dei conti.
- 2) Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 3) Dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non è revocabile, salvo inadempienza, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, è rieleggibile per una sola volta.
- 4) Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5) Può intervenire alle riunioni di giunta.
- 6) Collabora con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
- 7) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 8) Risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

Art. 60 *Controllo di gestione*

- 1) Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
- 2) Il revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.
- 3) Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
- 4) Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
- 5) Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

Art. 61 *Contratti*

- 1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposite determinazioni del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico, contenente:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente in funzione e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) Il comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- 3) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 62 *Approvazione dello Statuto*

1) Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

titolo VII

MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 *Revisione ed abrogazione dello Statuto*

- 1) La revisione dello Statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
- 2) La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 64 *Disposizioni finali*

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione, affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune.
- 3) I regolamenti comunali, anteriori al presente statuto, rimangono in vigore per le parti che non sono in contrasto con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.